



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CONVERSIONE IN LEGGE
D.L. "GARANZIE E CREDITO"
(Legge 5 giugno 2020, n.40)

Legge 5 giugno 2020, n. 40 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” - cd. decreto “garanzie e credito” ([Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020](#) in vigore dal 7 giugno 2020)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI 4

1. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – Garanzie SACE (art. 1) . 4
2. Dichiarazione sostitutiva per le richieste di finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE (art. 1-bis) 5
3. Sottoscrizione contratti bancari e comunicazioni in modo semplificato (art. 4) 5
4. Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11) 6
5. Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparrini» (art. 12) 6
6. Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13) 7
- 6.1. Disposizioni generali per il potenziamento ed estensione dell’operatività del Fondo..... 7
- 6.2. Ulteriori disposizioni per i finanziamenti fino a 30.000 euro con garanzia statale del 100 per cento (art. 13, co. 1, lett. m) e m-bis) e co. 12-bis)10
- 6.3. Ulteriori disposizioni per i finanziamenti oltre 30.000 euro (art. 13, co. 1, lett. n).....11
- 6.4. Disposizioni in materia di confidi (art. 13, co. 1, lett. n-bis, co. 4 e 4-bis)12
- 6.5. Operatori di microcredito (art. 13, commi 8-9)12
7. Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura (art. 13-bis).....13
8. Partecipazione dei Confidi agli operatori di Microcredito (art. 13-ter)13
9. Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie (art. 37-bis).....13

DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIETARIA 13

1. Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 5)13
2. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (art. 6)14
3. Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale (art. 6-bis)14
4. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (art. 7)15
5. Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società (art. 8).....15
6. Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (art. 9) 15
7. Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (art. 10)16
8. Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali (art. 12-bis)17
9. Disposizioni in materia di beni di impresa (art. 12-ter)17
10. Detraibilità dell’Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberali (art. 12-quater)18

| | |
|--|-----------|
| 11. Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 - Modifiche alla disciplina dei poteri speciali (cd. <i>golden power</i>) (art. 15) | 18 |
| 12. Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 - Procedimento d'ufficio in materia di poteri speciali (cd. <i>golden power</i>) (art. 16) | 19 |
| 13. Modifiche alla disciplina degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (art. 17)..... | 19 |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE | 20 |
| 1. Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (art. 19) | 20 |
| 2. Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno (art. 20)..... | 20 |
| 3. Rimessione in termini per i versamenti (art. 21) | 20 |
| 4. Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22) | 21 |
| 5. Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, emessi nel mese di febbraio 2020 (art. 23) | 21 |
| 6. Termini agevolazioni prima casa (art. 24) | 21 |
| 7. Assistenza fiscale a distanza: soppressione (art. 25) | 21 |
| 8. Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26)..... | 21 |
| 9. Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (art. 27)..... | 22 |
| 10. Modifiche all'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 (art. 28)..... | 22 |
| 11. Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato (art. 29)..... | 22 |
| SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI..... | 23 |
| 1. Sospensione di versamenti tributari e contributivi (art.18) | 23 |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE | 24 |
| 1. Divieto di cumulo pensioni e redditi (art. 34)..... | 24 |
| 2. Pin Inps (art. 35)..... | 25 |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO..... | 25 |
| 1. Disposizioni in materia di lavoro (art. 41) | 25 |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO | 25 |
| 1. Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagi da Covid-19 (art. 29-bis)..... | 25 |
| 2. Credito d'imposta per le spese di sanificazione: abrogazione (art. 30) | 26 |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE | 26 |
| 1. Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso (art. 4-ter)..... | 26 |
| 2. Norme in materia di rifiuti sanitari (art. 30-bis) | 27 |

| | |
|---|-----------|
| DISPOSIZIONI IN MATERIA INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI | 27 |
| 1. Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese (art. 2) | 27 |
| 2. SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti (art. 3) | 29 |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI | 29 |
| 1. Proroga dei termini in materia di impianti a fune in servizio pubblico (art.14-ter)..... | 29 |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI | 30 |
| 1. Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare (art. 36)..... | 30 |
| 2. Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza (art. 37) | 30 |
| DISPOSIZIONI VARIE..... | 30 |
| 1. Salvezza di atti, provvedimenti e effetti derivanti dalla abrogazione di norme del decreto legge n.18 del 2020 (art. 1, comma 2 della legge di conversione)..... | 30 |
| 2. Nuove disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 4-bis) | 31 |
| 3. Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato (art. 18-bis)..... | 31 |
| 4. Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti (art. 27-bis)..... | 31 |
| 5. Proroga dei termini degli organi amministrativi dei enti ed organismi pubblici (art. 33, comma 1) | 32 |
| 6. Rendiconti dei funzionari delegati (art. 33, commi 2 e 3) | 32 |
| 7. Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata (art. 38, comma 5) | 32 |

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – Garanzie SACE (art. 1)

A seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione, tra i soggetti che possono beneficiare della garanzia SACE vengono ora incluse anche le associazioni professionali e le società tra professionisti (comma1). Anche tali soggetti - così come già previsto per le piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA - potranno accedere alla garanzia SACE dopo aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, oppure, per quanto riguarda le imprese agricole e della pesca alle garanzie Ismea, di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Con l'inserimento del comma 1-bis viene stabilito che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le disposizioni in materia di garanzia SACE si possono applicare anche alle cessioni di crediti, con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate da imprese a banche ed intermediari finanziari, di cui all'elenco previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere stabilite modalità attuative e operative, nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione di tali operazioni.

Sono in ogni caso escluse dall'accesso alle garanzie SACE le società che controllano o sono controllate, direttamente o indirettamente, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali¹. Tale disposizione non si applica nel caso in cui il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (comma 1-ter).

Tranne che in quest'ultimo caso, con una modifica introdotta al comma 2, lett. a) viene previsto che i soggetti beneficiari dei finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE potranno avvalersi di un periodo di preammortamento di durata fino a 36 mesi, anziché 24 mesi come previsto nel testo originario del decreto.

Con la modifica del comma 2, lett. b) viene specificato che spetta al soggetto finanziatore rilevare che l'impresa beneficiaria al 29 febbraio 2020 non era presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.

Con l'introduzione della lett. b-bis) viene definito il parametro, legato al rapporto debito/patrimonio netto contabile - che non può essere superiore a 7,5 - registrato negli ultimi due anni, per la definizione di impresa in difficoltà. Nel calcolo del patrimonio netto contabile per tale finalità possono essere incluse anche alcune tipologie di crediti maturati nei confronti di pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti.

Con le modifiche del comma 2, lett. i), l'impresa beneficiaria della garanzia SACE, qualora abbia distribuito dividendi o riacquistato azioni nel corso del 2020 prima della richiesta del finanziamento, è tenuta ad impegnarsi per i 12 mesi successivi a non distribuire dividendi o riacquistare azioni.

¹ Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea.

Con la modifica del comma 2, lett. n) viene stabilito che le imprese beneficiarie si devono anche impegnare a non delocalizzare le produzioni. Il finanziamento coperto dalla garanzia SACE può essere destinato anche a sostenere i costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda.

Il finanziamento è altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020. Il rappresentante legale dell'impresa beneficiaria deve attestare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, che il rimborso di tali rate è stato reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa (lett. n-bis).

Sempre nell'ambito dello stanziamento complessivo di 200 miliardi di euro, SACE può anche concedere fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi da imprese, a cui sia attribuito un rating da parte di una primaria agenzia di rating almeno pari a BB- o equivalente (commi 14-bis e 14-ter).

Qualora il rating attribuito sia inferiore a BBB- i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari ad almeno il 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

Agli impegni assunti da SACE è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso (comma 14-quinquies).

SACE svolgerà, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che potrà altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

2. Dichiarazione sostitutiva per le richieste di finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE (art. 1-bis)

Con l'articolo 1-bis, introdotto in sede di conversione, è previsto che le richieste di nuovi finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara il possesso di una serie di requisiti e condizioni necessari per la richiesta del finanziamento. La stessa disposizione si applica altresì ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

3. Sottoscrizione contratti bancari e comunicazioni in modo semplificato (art. 4)

L'articolo, che non ha subito modifiche di carattere sostanziale in sede di conversione, è finalizzato ad assicurare, nella fase emergenziale, la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari, favorendo

la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste in via ordinaria.

La norma tiene conto del fatto che la clientela al dettaglio non sempre è in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza. Pertanto si prevede che il consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo (purché accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità), soddisfi sia il requisito della forma scritta richiesta dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sia l'efficacia probatoria dell'art. 2702 del codice civile; ciò, pur in assenza dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD).

Con tale previsione, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi, evitando il rischio che i relativi contratti risultino poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.

Si prevede anche un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto ad opera dell'intermediario, sia per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente.

La norma ha carattere eccezionale e, pertanto, essa regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.

4. Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11)

Il comma 1, come risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione, stabilisce che sono sospesi i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (nel decreto originario era previsto il termine ultimo del 30 aprile), relativi a titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020. Analoga sospensione viene prevista per ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

Con le modifiche introdotte al comma 3, viene conseguentemente ampliato dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 il periodo entro il quale i protesti levati o le constatazioni equivalenti non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio ai fini della pubblicazione nel Registro Informatico dei protesti. Nel caso in cui la pubblicazione sia già stata effettuata, viene cancellata d'ufficio.

Inoltre, alla già prevista sospensione delle informative al Prefetto relative ai procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative (di cui all'art. 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386), si aggiunge la sospensione delle iscrizioni degli assegni bancari e postali irregolari nell' "archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento" istituito presso la Banca d'Italia (di cui all'art. 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990). Nel caso in cui le iscrizioni siano state già effettuate devono essere cancellate.

5. Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparrini» (art. 12)

Con l'inserimento del comma 1-bis nel corso dell'iter parlamentare - modificativo dell'art. 54, comma 1, lettera a), del decreto Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) - viene specificato che la platea dei beneficiari del Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (di cui all'art. 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007), include anche gli imprenditori individuali e i piccoli imprenditori come definiti dall'articolo 2083 c.c. (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia).

Con l'inserimento del comma 2-bis viene stabilito l'iter procedurale attraverso il quale dare attuazione all'agevolazione in argomento. Nello specifico, si stabilisce che, fino al 31 dicembre 2020, la banca, dopo aver verificato la completezza e la regolarità formale delle domande di sospensione dei mutui ricevute a partire dal 28 marzo 2020, sospende la prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

La seconda fase della procedura prevede che Consap s.p.a. (ente gestore del Fondo), ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, comunica a quest'ultima, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria relativa all'accertamento della sussistenza dei presupposti di accesso al beneficio. Nel caso in cui Consap non comunichi entro i termini indicati l'esito dell'istruttoria, la domanda si ritiene comunque accolta. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Con il nuovo comma 2-ter viene inserita al comma 1 dell'art. 54 del d.l. 18/2020 la lettera a-bis), che consente l'ammissione ai benefici del Fondo anche relativamente alle quote di mutuo relative ad unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari, ove si trovino nelle condizioni richieste dalla legge per l'accesso al fondo.

Il nuovo comma 2-quater demanda la definizione delle modalità di attuazione di quest'ultimo intervento ad un regolamento da adottare mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 23/2020.

6. Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13)

6.1. Disposizioni generali per il potenziamento ed estensione dell'operatività del Fondo

L'articolo 13 prevede, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina ordinaria, un potenziamento ed una estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L'articolo ripropone anche, integrandoli e modificandoli, i contenuti dell'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia") che, per questo motivo, viene espressamente abrogato dal comma 12, ferma restando la validità degli atti e provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il comma 1, nella formulazione risultante dalle modifiche intervenute in corso di conversione, prevede le seguenti misure:

- a) la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito;
- b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro non solo per le PMI, ma anche per le c.d. imprese Mid-cap (ossia le imprese fino a 499 dipendenti). A seguito di una modifica introdotta in sede di conversione, tale misura si applica anche nel caso di imprese in cui il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico, oppure congiuntamente da più enti pubblici;
- c) la percentuale di copertura della garanzia diretta - anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo - è incrementata al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria con durata fino a 72 mesi, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento

dell'Unione Europea. L'importo totale di tali operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

1. il doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga di subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
 2. il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
 3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese di maggiori dimensioni con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
 4. per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali del settore immobiliare ed edile, costituite in forma di società di capitali, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019 (nuova disposizione introdotta dalla Camera).
- d) per le operazioni finanziarie di durata fino a 72 mesi ed importo determinato in base ai criteri di cui alla lett. c), l'innalzamento – anche con il concorso delle sezioni speciali del Fondo - della percentuale massima di riassicurazione dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia al 100%. Ciò a condizione che le garanzie rilasciate dal Confidi non superino la percentuale massima di copertura del 90% del finanziamento e che non sia previsto il pagamento di un premio per la remunerazione del rischio di credito assunto. La lettera d) è stata integrata, nel corso dei lavori parlamentari, stabilendo che la riassicurazione al 100% del Fondo può essere concessa anche a favore delle società cooperative di cui all'articolo 112, comma 7, terzo periodo del Testo Unico Bancario (tra cui le c.d. Casse peota). Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente ad essa, per le operazioni finanziarie non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alle lettere c) e d), le percentuali di copertura del Fondo PMI sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione. Con una modifica introdotta in sede di conversione, tale previsione è stata estesa anche per i finanziamenti di durata superiore a dieci anni. Attraverso un'ulteriore modifica in sede di conversione è stato altresì stabilito che la garanzia del Fondo PMI può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da un confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;
- e) a seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione, sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 25% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Tale previsione si applica ai finanziamenti deliberati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento. Per i finanziamenti deliberati precedentemente a tale data la suddetta percentuale resta pari al 10% (come previsto nel decreto originario). In entrambi i casi, la copertura della garanzia del Fondo viene incrementata all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento in caso di garanzia diretta e del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia in caso di riassicurazione, purché le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% del

finanziamento. Nei casi di rinegoziazione di cui alla lettera e) in commento, viene inoltre previsto ora l'obbligo per la banca finanziatrice di trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito al soggetto beneficiario, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia pubblica;

- f) la garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le operazioni, già garantite dal Fondo stesso, per le quali banche o intermediari hanno accordato, anche di propria iniziativa, l'allungamento della scadenza del finanziamento o la sospensione del pagamento delle rate o della sola quota capitale, in connessione all'emergenza coronavirus;
- g) la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo, riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. In ogni caso, il Fondo effettuerà una valutazione economico-finanziaria sulla probabilità di inadempimento dell'impresa beneficiaria per determinare la misura del proprio accantonamento;
- g-bis) la garanzia del Fondo è concessa anche alle imprese che, alla data di richiesta della garanzia, presentano esposizioni "deteriorate" (vale a dire classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate"), a condizione che tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020. Rimangono comunque escluse le esposizioni classificate come "sofferenze";
- g-ter) la garanzia del Fondo per beneficiari che presentano esposizioni "deteriorate", viene ora estesa - con esclusione delle operazioni di rinegoziazione di cui alla lettera e) - anche a quelle classificate tali prima del 31 gennaio 2020 e che sono state oggetto di misure di moratoria, in presenza di alcune condizioni e con deroghe rispetto all'ordinaria classificazione dei crediti deteriorati;
- g-quater) la garanzia del Fondo è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art.182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all'art. 67 del predetto decreto, purché, alla data del 9 aprile 2020, la banca abbia la ragionevole convinzione della possibilità del rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza;
- h) l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni;
- i) la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo stesso, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di investimento immobiliare di durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, nel settore turistico - alberghiero, compreso il settore termale (specificazione inserita in corso di conversione) e delle attività immobiliari;
- l) a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia, la possibilità di accrescere del 50 per cento lo spessore della tranche junior (che sopporta le prime perdite) garantita dal Fondo, ancora incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti quali i confidi;
- o) sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- p) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;

p-bis) viene introdotta anche per i soggetti beneficiari dei finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro, la possibilità di ottenere un periodo di preammortamento fino a ventiquattro mesi.

Confermato il comma 2 che interviene sull'**operatività per portafogli del Fondo** stabilendo - in via temporanea fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo stesso - semplificazioni nel suo funzionamento e potenziandone l'efficacia in termini di ampliamento operativo per favorirne un maggior utilizzo da parte dei soggetti finanziatori. Si segnala che, fra gli altri interventi, viene disposto anche che i finanziamenti nell'ambito di portafogli possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei Confidi (c.d. lett. R)).

Confermato anche il comma 3 che stabilisce il venir meno dal 10 aprile 2020 della limitazione dell'intervento del Fondo alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei Confidi (c.d. lett. R), laddove prevista. Tale termine era precedentemente fissato dal decreto crescita (DL 34/2019) al 31 dicembre 2020.

Il comma 5 prevede **semplificazioni nel funzionamento operativo del Fondo in relazione alla documentazione antimafia** che l'impresa beneficiaria deve produrre in fase di richiesta di garanzia. Il finanziamento potrà essere erogato anche prima di disporre della documentazione.

Il comma 6, invece, è volto ad estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero a Cassa depositi e prestiti S.p.A. e SACE S.p.A.).

Il comma 7 estende l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi limitate dall'art. 4 del DM 14 novembre 2017), nonché per i portafogli di minibond.

Il comma 11 estende le misure precedenti, qualora compatibili, ai settori dell'agricoltura e della pesca, con relativo finanziamento del Fondo ISMEA, pari a 100 milioni di euro.

Il comma 13 viene integrato quantificando gli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, ed individuando la relativa copertura.

Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, anche per le garanzie previste all'art. 13, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato (art. 1-bis, comma 5).

6.2. Ulteriori disposizioni per i finanziamenti fino a 30.000 euro con garanzia statale del 100 per cento (art. 13, co. 1, lett. m) e m-bis) e co. 12-bis)

A seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione, al comma 1, lett. m) viene anzitutto **innalzato da 25.000 euro a 30.000 euro** l'importo massimo dei finanziamenti coperti al 100 per cento dal Fondo di Garanzia PMI.

Vengono inoltre integrati gli elementi di base per la quantificazione dell'importo finanziabile, prevedendo la possibilità che sia preso a riferimento, alternativamente al 25% del fatturato totale del beneficiario, il doppio della sua spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti), come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione.

Si amplia, così, anche la possibilità di ricorso all'autocertificazione, precedentemente circoscritta ai soli casi di beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019.

La durata massima dei finanziamenti viene **allungata fino a 10 anni**, rispetto ai 6 anni previsti nel decreto legge originario; resta confermato l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione.

Quanto ai **soggetti beneficiari**, tali finanziamenti possono essere concessi in favore delle piccole e medie imprese e delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni (partite IVA) nonché – come esplicitato con una modifica approvata alla Camera - di associazioni professionali, società tra professionisti, nonché agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e *broker* iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Viene anche semplificato il calcolo per l'individuazione del **tasso di interesse massimo** applicabile a tali finanziamenti, che non potrà essere superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento.

Inoltre, la garanzia può essere concessa in favore dei beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate deteriorate o che siano state oggetto di moratorie, a condizione che - alla data della richiesta del finanziamento - tali esposizioni non siano più classificabili come "deteriorate".

Ai soggetti beneficiari a cui è stato concesso un finanziamento di cui alla lettera *m*) prima della data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, viene data la possibilità - con l'inserimento della lettera *m-bis*) - di richiedere con riguardo all'importo finanziato e alla durata, **l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte** dalla stessa legge di conversione.

Sempre nell'ambito dei finanziamenti in commento, il nuovo comma 12-bis istituisce, fino al 31 dicembre 2020, una riserva di 100 milioni delle risorse del Fondo PMI da destinare all'erogazione in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento.

6.3. Ulteriori disposizioni per i finanziamenti oltre 30.000 euro (art. 13, co. 1, lett. n)

Anche per i finanziamenti in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, previsti alla lettera *n*), viene ampliato - nelle stesse modalità che la lettera *m*) prevede per i finanziamenti fino a 30.000 euro - il novero degli elementi da considerare per calcolare l'importo massimo richiedibile, in questo caso assistito dalla garanzia del Fondo al 90%.

Allo stesso modo, sempre per la definizione dell'importo massimo finanziabile, nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività, si prevede che vada considerato anche l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

Viene **riconosciuta anche alle reti d'impresa** la possibilità di accesso alle Sezioni speciali del Fondo - eventualmente istituite su iniziativa di Regioni, Comuni, enti locali, Camere di Commercio anche per il tramite di Unioncamere, e Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni ed agli enti di riferimento - finalizzate a sostenere l'accesso al credito. Rimangono ferme le disposizioni in materia di **cumulabilità della garanzia del Fondo PMI con un'ulteriore garanzia concessa da confidi** o altri soggetti abilitati al

rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento.

6.4. Disposizioni in materia di confidi (art. 13, co. 1, lett. n-bis, co. 4 e 4-bis)

Previa autorizzazione della Commissione europea, la lettera *n-bis*), inserita in sede di conversione al comma 1, prevede un intervento che mira al **rafforzamento patrimoniale**, anche a fini di vigilanza, dei confidi vigilati, di quelli coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un soggetto avente i requisiti per diventare vigilato o di quelli che hanno stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti e che abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. Viene infatti concessa loro la possibilità di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici (con esclusione di quelli destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura), esistenti alla data del 31 dicembre 2019.

Non ha subito modifiche il comma 4 che prevede la necessaria e preventiva autorizzazione della Commissione Europea, affinché la garanzia dei confidi, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, possa essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

Il nuovo comma 4-bis mira a contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati dal Fondo PMI (tra cui i confidi), stabilendo che le Camere di Commercio possono concedere alle piccole e medie imprese **contributi in conto commissioni di garanzia**, su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia PMI.

6.5. Operatori di microcredito (art. 13, commi 8-9)

Confermate in sede di conversione, senza modifiche rispetto al testo del decreto originario, le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 13.

Il comma 8 dell'articolo 13 prevede che gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario, in possesso del requisito di micro, piccola o media impresa, beneficiano - a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento - della garanzia del Fondo di garanzia PMI su finanziamenti ricevuti da banche e intermediari finanziari. Tali finanziamenti devono essere necessariamente finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di prestiti di microcredito in favore dei beneficiari definiti dall'art. 111 del TUB e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 (persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, associazioni, società cooperative per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa).

Se gli operatori di microcredito sono nuove imprese, costituite o che hanno iniziato ad operare nei tre anni antecedenti la richiesta della garanzia al Fondo e non sono utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, beneficiano della garanzia del Fondo senza valutazione del merito di credito.

Infine il comma 9, attraverso una modifica dell'art. 111, comma 1, lett. a) del Testo unico bancario, **eleva l'ammontare massimo dei finanziamenti erogabili** dagli operatori di microcredito **da 25 mila a 40 mila euro**.

7. Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 13-bis)

Viene rifinanziato, per l'esercizio 2020, il Fondo di cui all'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, attraverso un trasferimento di risorse, in misura pari al 20 per cento dell'attivo di esercizio risultante alla data del 30 settembre 2020, dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n.108/96).

8. Partecipazione dei Confidi agli operatori di Microcredito (art. 13-ter)

Con una modifica all'art. 112, comma 1 del Testo Unico Bancario, vengono integrate le disposizioni in materia di Confidi prevedendo la possibilità che questi detengano partecipazioni nei soggetti iscritti nell'elenco degli Operatori di Microcredito.

9. Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie (art. 37-bis)

Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia nei confronti delle imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), fra le quali la moratoria per il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

La sospensione delle segnalazioni è estesa anche ai Sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria (ad esempio CRIF).

DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIETARIA

1. Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 5)

Confermato in sede di conversione il rinvio integrale dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) al 1° settembre 2021.

Appare evidente infatti che, in una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima crisi economica, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 389, comma 2, del decreto legislativo n. 14/2019, che – si ricorda – ha disposto l'entrata in vigore al 16 marzo 2019 di alcune disposizioni di attuazione e coordinamento, di modifica del codice civile e in materia di garanzie in favore degli acquirenti degli immobili da costruire (tra le modifiche del codice civile già entrate in vigore si evidenzia il nuovo art. 2086 c.c. sull'obbligo per l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire idonei assetti organizzativi, amministrativi e contabili, adeguati alla natura e alle dimensioni di impresa). Tra le disposizioni non oggetto di proroga, rientra anche la procedura di istituzione e funzionamento, presso il Ministero della giustizia, dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza tra cui la procedura di composizione della crisi presso l'OCRI ex artt. 356 ss.

La proroga di un anno dell'entrata in vigore del Codice, consentirà, alla nuova disciplina di operare auspicabilmente in un contesto economico stabile, quale presupposto di efficace

applicazione del Codice anche in armonia con la emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese².

2. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (art. 6)

Per evitare che le perdite di capitale dovute alla crisi da Covid-19 influiscano sul futuro andamento economico delle società, la disposizione in esame – che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione parlamentare - prevede la sospensione temporanea delle disposizioni del codice civile concernenti gli obblighi previsti in tema di riduzione del capitale sociale.

Tale sospensione si applica alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi dalla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge), sino al 31 dicembre 2020.

La norma, in particolare, dispone la temporanea inapplicabilità degli articoli 2446, commi 2 e 3 c.c., 2447 c.c., 2482 bis, commi 4, 5 e 6 c.c. e 2482 ter. c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

In particolare, la disposizione in esame determina, con riferimento all'articolo 2446, commi 2 e 3 c.c., per le società per azioni, e all'art. 2482 bis, commi 4, 5 e 6 c.c., per le società a responsabilità limitata, l'assenza dell'obbligo di porre in essere specifici atti prodromici alla riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite che non siano state ridotte a meno di un terzo entro l'esercizio successivo, con conseguente inapplicabilità della responsabilità per gestione non conservativa da parte degli amministratori e dell'organo di controllo.

3. Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale (art. 6-bis)

Per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, con l'articolo 6-bis - introdotto in sede parlamentare - viene prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019³. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi.

Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione, in capo alla società, di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali **nella misura del 10%**.

La nuova norma prevede, infine, che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio (cd. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (di cui al regolamento CE n. 1606/2002), anche con

² In particolare, con riferimento alle imprese rappresentate e più in generale per le PMI, la Direttiva nel "considerando" n. 17 chiarisce la sua finalità di favorire strumenti di protezione per le imprese di minori dimensioni che hanno maggiore probabilità di essere liquidate invece di essere ristrutturate poiché devono sostenere costi proporzionalmente di gran lunga più elevati rispetto a quelli sostenuti dalle società di maggiori dimensioni.

Viene osservato che le PMI, specialmente quando versano in difficoltà finanziarie, spesso non dispongono delle risorse necessarie per sostenere gli alti costi di ristrutturazione e beneficiare delle procedure di ristrutturazione più efficienti e disponibili. Al fine di aiutare tali soggetti la Direttiva invita alla predisposizione di strumenti di allerta precoce per segnalare ai debitori la necessità urgente di agire, tenendo conto delle risorse limitate a disposizione delle PMI per l'assunzione di esperti.

³ Si ricorda che l'articolo 1, commi 696 e seguenti della Legge di Bilancio per il 2020 prevede, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12%, per i beni ammortizzabili, e del 10%, per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del 10%.

riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. In tal caso, l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando l'imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.

4. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (art. 7)

La situazione anomala che si è determinata a seguito dell'epidemia di COVID-19 non consente di poter esprimere, in sede di redazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, una valutazione delle voci nel rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Per la rappresentazione di un fedele quadro contabile, si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci 2020 una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese, che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, di conservare tale prospettiva in sede di valutazione.

Al fine di fornire una valutazione nella prospettiva di continuità, il dato temporale di riferimento viene collegato alla situazione contabile relativa all'ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 e, cioè, alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

In sede in conversione in legge del decreto, con l'introduzione del comma 2 bis, è stata prevista la possibilità, per le società cooperative nei cui statuti è previsto lo svolgimento di assemblee separate, di convocare l'assemblea generale dei soci entro il 30 settembre 2020.

Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all'art. 106 del decreto "Cura Italia", che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

5. Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società (art. 8)

Al fine di incentivare un adeguato rifinanziamento delle imprese, viene confermata in sede di conversione la temporanea disapplicazione del principio di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento, di cui agli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del Codice Civile, in favore delle stesse imprese.

La *ratio* dei predetti articoli, infatti, è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, tesi, cioè, a generare un maggior indebitamento dell'impresa in modo da stimolare investimento in capitale di rischio da parte degli stessi soci.

Il carattere comunque contingente della previsione determina la necessità di limitare cronologicamente la deroga, limitandone la portata ai soli finanziamenti effettuati nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge) e il 31 dicembre 2020.

6. Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (art. 9)

L'attuale situazione di crisi genera concreti rischi anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento, promossi in epoca anteriore al palesarsi dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

In questo caso, procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione, aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica, potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni.

Allo scopo di neutralizzare questa prospettiva, la norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione. In sintesi:

- 1) proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione e, a seguito delle modifiche intervenute in sede referente, degli adempimenti relativi agli accordi di composizione della crisi ed ai piani del consumatore⁴, che abbiano già conseguito con successo l'omologazione da parte del Tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica, aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020;
- 2) possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare *ex novo* una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione, in relazione ai procedimenti di concordati preventivi⁵ e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020;
- 3) possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo; da presentare a mezzo memoria sempre in relazione ai procedimenti di omologazione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020;
- 4) dilatazione, sino a novanta giorni, accessibile ai debitori per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe. La proroga è applicata anche in presenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento.

Durante l'iter di conversione in legge del decreto, è stata prevista la possibilità per l'imprenditore, che abbia ottenuto – entro il 31 dicembre 2021 – l'accesso al c.d. concordato in bianco o all'accordo di ristrutturazione dei debiti, di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento.

Le disposizioni in esame sono sottese alla preponderante esigenza di conferire la più ampia possibilità di salvataggio dell'impresa, e presuppongono la presentazione di una istanza che deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica.

7. Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (art. 10)

Data la situazione di crisi economica indotta dalle stringenti misure di contenimento del contagio da Covid 19, è risultato indispensabile, per un periodo di tempo limitato (ossia dal 9 marzo al 30 giugno 2020), sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all'apertura del fallimento e di procedure anch'esse fondate sullo stato di insolvenza.

⁴ Gli **accordi di composizione della crisi** sono rivolti, principalmente, a tutti quei soggetti che hanno contratto debiti in ragione dell'attività imprenditoriale e/o professionale, ma che non hanno accesso agli istituti disciplinati dalla legge fallimentare. Con una procedura simile a quella di concordato preventivo, il debito viene rinegoziato con l'insieme dei creditori e il piano economico finanziario, che preveda modalità e scadenze per il pagamento dei debiti ed eventualmente cessione di crediti futuri, dovrà ricevere il consenso del 60% dei creditori.

I **piani del consumatore** sono rivolti al solo "debitore persona fisica che ha contratto debiti esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale". Anche in questo caso, con l'ausilio di un professionista, il consumatore redige un piano economico finanziario per l'adempimento delle obbligazioni, che viene omologato dal giudice e che non necessita del consenso dei creditori.

⁵ In sede di conversione, per quanto riguarda i procedimenti di concordato preventivo, è stato eliminato il riferimento all'omologazione.

Al riguardo, è stata introdotta una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese anche più strutturate, in favore delle quali viene mantenuto il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

In sede di conversione sono state ampliate le eccezioni alla regola dell'improcedibilità dei ricorsi.

In particolare, ora saranno procedibili anche i ricorsi presentati dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia COVID-19, e le istanze di fallimento da chiunque formulate (sia dal creditore che dal pubblico ministero) nei casi di: inammissibilità della proposta di concordato preventivo, revoca dell'ammissione al concordato nel corso della procedura e concordato respinto dal tribunale nel giudizio di omologazione.

Restano procedibili, così come nel testo originario del decreto legge, i ricorsi presentati dal pubblico ministero, contenenti la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conservativi.

Tuttavia, sempre in sede di conversione, è stato specificato che sono sottratte alla regola dell'improcedibilità anche le istanze di fallimento presentate dal pubblico ministero quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore.

In questi casi, infatti, la radicale improcedibilità verrebbe ad avvantaggiare le imprese che stanno potenzialmente mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocumento dei creditori, compromettendo le esigenze di repressione di condotte caratterizzate da particolare gravità.

8. Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali (art. 12-bis)

Con l'articolo in esame, aggiunto nel corso dell'iter di conversione, viene stabilito che, con riferimento all'anno 2020, il credito di imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali, di cui all'art. 49 del DL n. 34 del 2019 (cd decreto crescita), spetta anche per le spese sostenute per la partecipazione a fiere e manifestazioni disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19.

Come noto, con il citato art. 49, è stato concesso, a favore delle PMI, esistenti alla data del 1° gennaio 2019, per i periodi di imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, fino ad un massimo di 60.000 euro.

Le spese agevolabili sono le spese per l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento e le spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.

Si sottolinea che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovevano essere stabilite le disposizioni applicative, tra le quali, quelle aventi ad oggetto l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta di cui al citato art. 49. Detto provvedimento, che si sarebbe dovuto adottare entro il 30 giugno 2019, non risulta ancora emanato.

9. Disposizioni in materia di beni di impresa (art. 12-ter)

Durante l'iter di conversione del decreto-legge, con l'introduzione dell'art. 12-ter, è stata disposta la proroga del termine per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle

partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio, in corso al 31 dicembre 2018, con il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12%, per i beni ammortizzabili, e del 10%, per i beni non ammortizzabili.

In particolare, viene consentita la possibilità di effettuare tale rivalutazione nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, in luogo del termine fissato dalla legge di bilancio 2020 (ai sensi della quale la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello incorso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020).

Inoltre, viene precisato che, limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

È opportuno ricordare che, con riferimento alle persone fisiche non nell'esercizio di attività d'impresa e per le società semplici il "decreto Rilancio" ha prorogato la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore, così rideterminato, sia assoggettato a un'imposta sostitutiva, pari all'11%, consentendo tale rivalutazione anche per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020 (art 137).

10. Detraibilità dell'Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberali (art. 12-quater)

La disciplina prevista dall'articolo 12-*quater*, introdotto in sede di conversione, prevede la detraibilità a fini IVA per gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura, per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la cui disciplina, si ricorda, è contenuta nell'art. 66 del "decreto Cura Italia", che concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare tale tipologia di interventi.

In particolare, viene previsto che, tali acquisti di beni, si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione e, dunque, detraibili dall'IVA secondo la disciplina generale (art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972).

11. Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 - Modifiche alla disciplina dei poteri speciali (cd. *golden power*) (art. 15)

La norma in esame – sostanzialmente confermata in sede di conversione - apporta alcune modifiche alla disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. *golden power*), dettata dall'articolo 4-*bis*, comma 3, del D.L. n.105 del 2019.

In particolare, al fine di proteggere gli *assets* strategici di rilievo nazionale, viene previsto che sono soggetti a notifica, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

In sede referente, l'ambito di applicazione è stato ulteriormente esteso al settore sanitario, per quanto riguarda la produzione, l'importazione e distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico chirurgici e di protezione individuale.

In particolare, sono soggetti all'obbligo di notifica:

- le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del 52 regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;
- gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50%.

12. Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 - Procedimento d'ufficio in materia di poteri speciali (cd. *golden power*) (art. 16)

La norma in esame – sostanzialmente confermata in sede di conversione - dispone alcune modifiche alla disciplina dettata dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, concernente disposizioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Nello specifico, viene previsto che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica preventiva alla Presidenza del Consiglio di operazioni straordinarie, quest'ultima può avviare il procedimento per l'eventuale esercizio dei poteri inerenti all'imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, al veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione dell'impresa strategica, aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda etc., opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano etc..

Il nuovo articolo attribuisce, nel caso di violazione degli obblighi di notifica, la possibilità alla Presidenza del Consiglio di adottare poteri speciali anche nel settore delle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G e dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

13. Modifiche alla disciplina degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (art. 17)

Con una modifica all'art. 120 del Testo unico della finanza, la CONSOB viene autorizzata a prevedere, per i casi di acquisto di partecipazioni pari o superiori al 5 per cento del capitale per società quotate ad azionariato particolarmente diffuso, l'obbligo per l'investitore di dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi.

Ciò in relazione ad esigenze di tutela degli investitori, nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.

In sede di conversione in legge è stata estesa, fino al 31 dicembre 2020, l'efficacia delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali di rilevanza strategica, ai settori

agroalimentare e siderurgico, anche al fine di perseguire il mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività sul territorio nazionale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (art. 19)

In favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, il decreto "Cura Italia" (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n.27) ha previsto il non assoggettamento alle ritenute d'acconto - sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari - dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Ora, l'articolo in esame - che non ha subito modifiche in sede di conversione - **estende il predetto periodo di non assoggettamento alle ritenute d'acconto**, spostando il predetto ultimo termine del 31 marzo al 31 maggio 2020.

La norma modifica anche la **data per l'effettuazione dei versamenti**: i contribuenti, che intendono beneficiare della predetta agevolazione, devono effettuare il versamento delle ritenute d'acconto in una unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (e non più entro il 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno (art. 20)

Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, l'articolo 20 - confermato in sede di conversione - prevede la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti, utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico".

Nello specifico, viene stabilito che, solo per il periodo d'imposta 2020, non si applicano sanzioni e interessi previsti per il caso di omesso o di insufficiente versamento delle somme dovute, nell'ipotesi in cui l'importo versato non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto, sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Al riguardo è importante sottolineare che con l'art. 24 del "decreto Rilancio" è stata prevista la non debenza (rectius: "abbuono") della prima rata di acconto dell'IRAP; è comunque fatta salva la previsione di regolare minor versamento della seconda rata di acconto nella misura indicata dell'80% (Circolare AE n. 9 del 13 aprile 2020).

3. Rimessione in termini per i versamenti (art. 21)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, i quali sono stati prorogati al 20 marzo 2020 (art. 60 del decreto "Cura Italia"), si

considerano regolarmente effettuati - dunque senza il pagamento di sanzioni e interessi - se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

4. Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22)

Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l'anno 2020, viene differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Inoltre, non si applicano le sanzioni nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il medesimo termine del 30 aprile 2020.

5. Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, emessi nel mese di febbraio 2020 (art. 23)

Al fine di evitare accessi, da parte dei contribuenti, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, in considerazione della situazione connessa all'emergenza sanitaria in atto, viene prorogata, fino al 30 giugno 2020, la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020.

6. Termini agevolazioni prima casa (art. 24)

In considerazione delle difficoltà legate alla conclusione delle compravendite immobiliari e agli spostamenti delle persone, a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, al fine di non far decadere dal beneficio "prima casa" i soggetti potenzialmente interessati, viene disposta la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

La norma che non ha subito modifiche in corso di conversione sospende inoltre, la, per il medesimo periodo, anche il termine per il riacquisto della prima casa previsto ai fini della fruizione del credito d'imposta.

7. Assistenza fiscale a distanza: soppressione (art. 25)

Soppresso nel corso dell'iter parlamentare l'articolo 25 del decreto originario.

L'articolo prevedeva che i CAF e i professionisti abilitati potessero gestire a distanza l'attività di assistenza fiscale ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, acquisendo la delega e la documentazione del contribuente attraverso modalità telematiche. Con tali modalità era consentita anche la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.

8. Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26)

La norma, che non ha subito modifiche durante l'esame parlamentare, modifica l'articolo 17 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

dicembre 2019, n. 157, prevedendo che il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

9. Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (art. 27)

Con la disposizione in esame - che non ha subito modifiche in sede di conversione - vengono neutralizzati gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

Occorre ricordare, infatti, che le attuali regole fiscali impediscono che, alla suddetta tipologia di farmaci, possa applicarsi la detrazione dell'IVA e comportano la tassazione ai fini del reddito di impresa.

10. Modifiche all'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 (art. 28)

L'articolo in esame - confermato in sede di conversione - modifica la disciplina prevista dall'art. 32-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in materia di utili distribuiti a società semplici.

In particolare, le modifiche sono volte a:

- ricomprendere, nell'ambito di applicazione della disciplina in parola, gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR;
- chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva, previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
- disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice, per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice.

11. Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato (art. 29)

Al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari, la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, viene previsto l'obbligo di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

La norma, che non ha subito modifiche in sede di conversione, prevede, inoltre, la possibilità, per gli Uffici giudiziari, di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

Con il comma 3 si dispone che, in deroga al termine di sospensione in precedenza fissato al 31 maggio 2020 dal decreto n.18/2020, le attività di contenzioso degli enti impositori siano sospese fino al 15 maggio 2020.

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

1. Sospensione di versamenti tributari e contributivi (art.18)

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che, a causa delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, hanno subito un calo della liquidità, viene prevista dall'articolo 18 la sospensione dei versamenti in autoliquidazione, **in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020**, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché i versamenti relativi all'IVA.

In particolare, la sospensione riguarda i soggetti con ricavi o compensi, nel periodo di imposta 2019, **inferiori a 50 milioni di euro**, qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33%** nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

La medesima sospensione viene prevista anche per quei soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi **superiori a 50 milioni di euro**, nel periodo di imposta 2019, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del **50%**, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

Il medesimo beneficio della sospensione viene riconosciuto anche a tutti i soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

Al ricorrere dei predetti requisiti, viene disposta anche la sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.

I versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, nonché quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail sopra illustrati, sono altresì **sospesi per gli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Con riferimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle **province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**, nonché – secondo le modifiche introdotte nel corso dell'iter di conversione – **Alessandria ed Asti**, viene prevista la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, qualora si verifichi, anche in tal caso, una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il **33%** nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

In merito alla ripresa dei termini di versamento di cui sopra, si segnala come sia però nel frattempo intervenuto l'articolo 126, comma 1, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "**Decreto Rilancio**") – attualmente in corso di conversione - che modifica l'art. 18 in esame **prorogando al 16 settembre 2020** la riscossione dei versamenti sospesi, in unica soluzione o tramite pagamento, entro la medesima data, della prima di 4 rate mensili di pari importo.

Resta confermata dalla conversione in legge del Decreto - all'articolo 18, comma 8 - l'applicazione della disciplina sulla sospensione fino al 30 aprile (o al 31 maggio 2020 per le sole federazioni sportive) già prevista dall'articolo 61, commi 1, 2 e 5 del D.L. n. 18/2020, con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica.

Anche per questa fattispecie si fa però presente che l'articolo 127, comma 1, lett. a), punto 1, del D.L. n. 34/2020 (c.d. "**decreto Rilancio**") – attualmente in corso di conversione - **proroga al 16 settembre 2020** - in luogo del 31 maggio - l'effettuazione dei versamenti sospesi in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata da effettuarsi entro il 16 settembre 2020.

Per quanto riguarda le sole federazioni sportive, le associazioni, le società e gli enti di promozione sportiva di cui al comma 5 dell'articolo 61 del Decreto Cura Italia, si evidenzia che il Decreto Rilancio (all'art. 127, comma 1, lett. a), punto 2) differisce di un ulteriore mese, da maggio a giugno 2020, anche la sospensione delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi Inail nonché dell'imposta sul valore aggiunto. Anche per queste ultime la ripresa dei versamenti è però allineata alle altre fattispecie e quindi posticipata al 16 settembre 2020, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione per un massimo di quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data.

Nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto, infine, è stato aggiunto un comma (8-bis), ai sensi del quale viene prorogato, dal 30 agosto al 22 settembre 2020, il termine per il versamento del **prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento [videolottery e newslot**, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773] **e del relativo canone concessorio**. Le somme dovute potranno essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Divieto di cumulo pensioni e redditi (art. 34)

L'art. 34 del Decreto-legge originario (DL n. 23/2020) subordinava il riconoscimento dell'indennità in favore dei professionisti ordinistici - di cui al "Fondo per il reddito di ultima istanza" (art. 44 del DL. 18/2020) - all'iscrizione, in via esclusiva, alle casse professionali e alla non titolarità di trattamento pensionistico.

Al riguardo, è intervenuto il terzo comma dell'art. 78 del Decreto Legge n. 34/2020 - cosiddetto "Decreto Rilancio" - attualmente in corso di conversione - **abrogando il suddetto articolo** ed eliminando il requisito di iscrizione esclusiva alle casse professionali ma confermando, con il comma due, la necessità di non essere comunque percettori di pensione (oltre alla non titolarità di rapporto di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) ai fini dell'accesso all'indennità ex art. 44 del Decreto in esame.

2. Pin Inps (art. 35)

Confermato in sede di conversione l'articolo 35 con il quale, in via temporanea e fino al termine dello stato di emergenza, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (Pin Inps), acquisendo con modalità telematica tutti i dati identificativi del richiedente. Secondo le modalità già sperimentate da INPS e definite nel Messaggio n. 1381 del 26 Marzo 2020. Resta ferma la verifica con riconoscimento diretto, a conclusione dello stato di emergenza.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Disposizioni in materia di lavoro (art. 41)

In sede di conversione la disposizione non è stata modificata nella parte in cui prevede che il trattamento ordinario di integrazione salariale e l'assegno ordinario ex art. 19, D.L. n. 18/2020, nonché la Cassa integrazione in deroga ex art. 22 D.L. n. 18/2020, si applicano ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. Tuttavia, tale previsione è stata superata dalla Legge di conversione del Decreto "Cura Italia" (legge n.27/2020) che ha esteso la platea dei soggetti beneficiari dei predetti trattamenti ricomprendendo anche i lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020.

Viene inoltre confermata l'esenzione dall'imposta di bollo delle domande di Cassa integrazione in deroga da presentare alle Regioni o alle Province autonome.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da Covid-19 (art. 29-bis)

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, la norma - introdotta in sede parlamentare - prevede che i datori di lavoro pubblici e privati adempiano agli obblighi prevenzionali dettati dall'articolo 2087 del codice civile⁶ (tutela delle condizioni di lavoro) mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto dalle Parti Sociali il 24 aprile 2020 (Allegato 12 al DPCM 17 maggio 2020) nonché negli altri protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi ed adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Viene inoltre espressamente richiesta l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

La norma prevede infine che, qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

⁶ Art. 2087 c.c.: "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"

La disposizione, nel suo complesso, mira a superare le criticità che erano discese dall'art. 42 del D.L. 18/20, che aveva disposto l'equiparazione tra infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19, esponendo così tutti i datori di lavoro al rischio di essere ritenuti responsabili per i contagi contratti dai propri lavoratori e di essere, in conseguenza, soggetti a sanzioni per i reati di lesioni (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.) in caso di morte del lavoratore.

2. Credito d'imposta per le spese di sanificazione: abrogazione (art. 30)

L'art. 30 è stato abrogato dall'art. 125, comma 5 del "decreto Rilancio" (decreto n.34/2020) che ne riprende e amplia i contenuti.

In particolare, l'art. 125 del "decreto Rilancio" riconosce, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi, un credito d'imposta al fine di favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Il credito d'imposta spetta ora nella misura del 60% per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60.000 euro.

Le spese ammissibili al beneficio riguardano:

- la sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti igienizzanti;
- l'acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Ai fini della compensazione non trova applicazione il limite massimo annuo di 700.000 euro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

1. Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso (art. 4-ter)

L'articolo, introdotto in sede di conversione in legge, reca una modifica ai criteri di calcolo degli obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso così da tener conto della situazione emergenziale dovuta al COVID-19 e alle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli spostamenti delle persone. Viene infatti previsto che gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale (*Cfr.* articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che normalmente vengono calcolati considerando il quantitativo immesso nel mercato e destinato alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso siano parametrati al biennio 2020-2021. Conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti

obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.

2. Norme in materia di rifiuti sanitari (art. 30-bis)

L'articolo, introdotto in sede di conversione, modifica la gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo. Viene infatti previsto che, fino a 30 giorni la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tali rifiuti, dopo esser stati trattati con metodi adeguati di sterilizzazione presso le strutture sanitarie pubbliche e private, vengano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e non a quello tradizionale degli speciali.

Una misura che consentirà non solo di smaltire i rifiuti sanitari sterilizzati (discarica e incenerimento), ma anche di riciclarli con gli appositi impianti di selezione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI

1. Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese (art. 2)

L'articolo definisce le modifiche necessarie a consentire l'operatività e la gestione della liquidità descritta nell'art.1 da parte di SACE.

La disposizione modifica come segue l'art.6 del Decreto legge n.269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.326 del 24 novembre 2003 - *Trasformazione della SACE in società per azioni*:

- a) in aggiunta al testo esistente, si definisce che *SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione* del settore produttivo italiano, privilegiando gli *impegni nei settori strategici* per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché *gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici* per l'Italia (comma 9).

In sede di conversione, è stato specificato che, sono compresi *fra i settori strategici ai fini dell'internazionalizzazione*:

- la filiera agricola nazionale,
 - i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano,
 - il settore del tessile, della moda e degli accessori,
 - lo sviluppo di piattaforme per la vendita online dei prodotti del made in Italy,
 - le camere di commercio italiane all'estero,
 - le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *made in Italy* nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare;
- b) *SACE assume gli impegni* derivanti dall'attività assicurativa di *garanzia dei rischi* definiti non di mercato dalla normativa UE (di cui al comma 9) *in misura del 10%* del capitale e degli interessi di ciascuno degli impegni; il *90%* dei medesimi impegni è *assunto dallo Stato* senza vincolo di solidarietà. I limiti cumulati di assunzione impegni da parte di SACE e MEF per conto dello Stato sono definiti dalla legge di bilancio sulla base del piano deliberato dal Comitato di cui al comma 9 sexies (v. dopo) e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (comma 9-bis);

- c) SACE rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato; il rilascio delle stesse riguardanti operazioni di settori strategici e per operazioni con Paesi strategici per l'economia italiana, è preventivamente autorizzato con decreto del MEF sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei Conti, dopo aver sentito il Comitato di cui al comma 9-sexies (comma 9-ter);
- d) a partire dal 2020 viene istituito un fondo a copertura dei sopracitati impegni assunti dallo Stato, nello stato di previsione del MEF. Il fondo è alimentato con i premi riscossi per conto del MEF da SACE, che ne ha quindi la gestione (comma 9-quater);
- e) sono definite in dettaglio le attività operative di SACE così come disciplinate da una convenzione fra MEF e SACE di durata decennale approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica: attività istruttoria, procedure rilascio garanzie, gestione degli impegni in essere, pagamento indennizzo, etc. (comma 9-quinquies);
- f) viene istituito presso il MEF il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato è co-presieduto dal Direttore Generale del Tesoro e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ulteriori sei membri, con relativi supplenti, con diritto di voto nominati con decreto del MEF, sulla base delle designazioni effettuate da MEF, MAECI, MISE, DIFESA, INTERNI e MIPAAF. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati secondo le materie all'ordine del giorno (comma 9-sexies);
- g) compito del Comitato di cui al comma 9-sexies e su proposta di SACE, è deliberare il piano annuale di attività (di cui al comma 9-bis) che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del MEF ai sensi del comma 9-ter, nonché il sistema dei limiti di rischio - Risk Appetite Framework - "RAF" (comma 9-septies);
- h) in aggiunta a quanto previsto al comma precedente, il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione esprime il parere di competenza per l'autorizzazione delle garanzie e coperture assicurative da rilasciarsi con decreto MEF su istanza di SACE (v. comma 9-ter) - (comma 9-octies);
- i) viene inserito il comma 14-bis con il quale SACE, con finalità di sostegno e rilancio dell'economia, viene abilitata a rilasciare a condizioni di mercato garanzie - ivi incluse controgaranzie verso i confidi - in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. Ciò, per favorire la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi. A fronte degli impegni assunti per tale finalità a SACE è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, saranno definiti i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio da parte di SACE di tali garanzie e saranno altresì individuate le attività che SACE

svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con specifico riferimento al settore delle navi da crociera, il comma 4 riconosce la garanzia dello Stato ad alcune operazioni nel settore, elencate nell'allegato al decreto in oggetto, consistenti in:

- commesse già autorizzate con delibera CIPE n. 75/2019;
- commesse autorizzabili alla luce della medesima delibera CIPE;
- ulteriori commesse deliberate dal SACE S.p.A. entro la data di entrata in vigore del decreto in oggetto, per un valore massimo di non oltre 2,6 miliardi di euro.

Viene, poi, conseguentemente abrogato l'art. 53 del decreto legge n. 18/2020, che interveniva in maniera più limitata sulla medesima materia.

Salvo quanto previsto dal comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, viene autorizzato a rilasciare ulteriori garanzie dello Stato in favore di SACE entro limiti predefiniti.

Inoltre, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto legge n.23 dell'8 aprile 2020, SACE è tenuta a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili a seguito dell'approvazione delle nuove disposizioni, al fine di valutarne l'impiego per il sostegno alle imprese.

2. SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti (art. 3)

La disposizione definisce la nuova *governance* di SACE, che resta nel perimetro di Cassa Depositi e Prestiti, azionista di controllo con cui SACE concorda le strategie industriali e commerciali per massimizzare le sinergie di gruppo.

Tuttavia, in considerazione del suo ruolo strategico per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e del rilancio degli investimenti,, rafforzato dal presente decreto, SACE non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP, ma si deve consultare preventivamente:

- col MEF per l'attuazione delle misure di rilancio degli investimenti;
- col MEF e col MAECI per l'attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

Inoltre, CDP concorda preventivamente col MEF l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE, e consulta preventivamente il MEF per le operazioni di gestione della partecipazione in SACE.

La norma conferma, al comma 3, i poteri del MAECI nei confronti di SIMEST, altra partecipata di CDP, ai sensi dell'art. 2, comma 10 del DL n.104/19.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Proroga dei termini in materia di impianti a fune in servizio pubblico (art.14-ter)

Si prevede che, per garantire la continuità dei servizi pubblici effettuati con impianti a fune, le scadenze per le revisioni generali e speciali quinquennali e per quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi. La proroga – introdotta in sede di conversione in legge - è subordinata alla trasmissione, prima della scadenza, di una dettagliata relazione del direttore o responsabile del servizio all'Autorità di sorveglianza, contenente l'attestazione del rispetto delle condizioni

di sicurezza per l'esercizio pubblico. Si prorogano, inoltre, di dodici mesi le scadenze di inizio e conclusione di lavori per la realizzazione di opere di impianti e fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, saranno disciplinate le modalità operative di quanto previsto dall'articolo in commento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

1. Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare (art. 36)

Le disposizioni in oggetto, confermate in sede di conversione, prorogano fino all'11 maggio 2020 il termine originariamente previsto dall'art. 83 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (15 aprile) di sospensione di qualsiasi atto relativo ai processi civili e penali nonché il rinvio d'ufficio ad una data successiva (al 12 maggio) di tutte le udienze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Tale proroga si applica anche alle procedure di mediazione, ai procedimenti di negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie nonché, in quanto compatibile, ai procedimenti presso le commissioni tributarie e la magistratura militare ed a tutte le funzioni e le attività della Corte dei conti.

Diversamente, la proroga in oggetto non si applica ai procedimenti penali nei quali i termini di durata massima di custodia cautelare scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio.

In relazione ai processi amministrativi, viene prorogato il periodo di sospensione (dal 16 aprile) fino al 3 maggio esclusivamente dei termini di notificazione dei ricorsi, ad eccezione dei ricorsi relativi ai procedimenti cautelari.

I responsabili degli uffici giudiziari sono tenuti a predisporre le misure di sicurezza igienico-sanitarie finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica relativamente allo svolgimento delle attività nei rispettivi uffici, a decorrere dalla nuova scadenza del 12 maggio, secondo le modalità previste dal comma 6 del richiamato art. 83.

2. Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza (art. 37)

L'articolo in oggetto conferma la sospensione di tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali) relativi ai procedimenti amministrativi per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020. (termine che viene quindi prorogato di un mese rispetto all'originaria previsione dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 – cd Cura Italia).

DISPOSIZIONI VARIE

1. Salvezza di atti, provvedimenti e effetti derivanti dalla abrogazione di norme del decreto legge n.18 del 2020 (art. 1, comma 2 della legge di conversione)

Durante l'iter di conversione in legge del decreto è stato introdotto un nuovo comma nell'articolo 1 volto a specificare che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salti gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di alcuni articoli del decreto legge n.18/2020 (cd Cura Italia), abrogati dal decreto in esame. Ci si riferisce in particolare, per quanto di interesse: all'articolo **49** relativo all'intervento del Fondo di

garanzia PMI in favore delle imprese; all'articolo **53**, relativo alle misure per il credito all'esportazione; all'articolo **62, comma 7** che stabiliva il non assoggettamento alle ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a euro 400mila.

2. Nuove disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 4-bis)

L'articolo, introdotto in sede di conversione, interviene modificando l'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Si ricorda che la legge 190/2012 detta una serie di disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti di lavori (art. 1, commi 52 e ss) prevedendo l'istituzione presso le prefetture, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd white list).

La norma in esame modifica invece l'elenco (di cui all'articolo 1, comma 53) nel quale sono individuati i settori che si ritiene siano maggiormente esposti a rischio di infiltrazioni mafiose.

In particolare:

1. abroga le lettere a) e b) e fa confluire le attività di trasporto di materiali a discarica per conto di terzi e di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi nella nuova categoria dei servizi ambientali (lettera i-quater);
2. introduce nuove attività a rischio:
 - servizi funerari e cimiteriali (lettera i-bis);
 - ristorazione, gestione delle mense e catering (lettera i-ter);
 - servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti (lettera i-quater).

Ciò determinerà l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti relativi a lavori, servizi e forniture relativi alle attività imprenditoriali sopra citate.

3. Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato (art. 18-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede la sospensione dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 e derivanti da rapporti contrattuali aventi ad oggetto l'uso, in regime di concessione o di locazione di beni immobili appartenenti allo Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.

Il pagamento dei canoni dovuti dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 31 ottobre 2020, anche mediante pagamento rateale senza applicazione di interessi, con le modalità stabilite dall'autorità concedente.

Sono in ogni caso fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame.

4. Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti (art. 27-bis)

L'articolo - introdotto in sede di conversione - prevede che i farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 347 del 2001, possano essere erogati anche dalle farmacie convenzionate con il Servizio

sanitario nazionale, purché in conformità a quanto stabilito dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal COVID-19.

5. Proroga dei termini degli organi amministrativi dei enti ed organismi pubblici (art. 33, comma 1)

La disposizione – che non ha subito modifiche in corso di conversione - stabilisce che, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, gli enti e gli organismi pubblici ricompresi nell'elenco che l'ISTAT diffonde ogni anno – con esclusione di Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni e con esclusione delle Società - che nel periodo dell'emergenza (1 febbraio- 31 luglio 2020) avrebbero dovuto procedere al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, scaduti per termine di durata, i termini di *prorogatio* dei medesimi organi, ordinariamente fissati in 45 giorni, sono ulteriormente prorogati fino alla fine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla ricomposizione degli organi scaduti.

Nel caso i suddetti enti ed organismi siano a base associativa, possono sospendere, fino al 31 luglio, le procedure di rinnovo elettorali anche in corso con contestuale proroga degli organi.

Tra gli enti ed organismi coinvolti rientrano: gli enti produttori di servizi economici (es. ICE, ANAS, ENIT, CONSIP); le Autorità amministrative indipendenti; gli enti a struttura associativa (es. ANCI, Unioncamere); le ASL; le CCIAA.

Si ritiene che nella categoria degli enti pubblici a base associativa possa rientrare anche la fondazione Enasarco.

6. Rendiconti dei funzionari delegati (art. 33, commi 2 e 3)

L'articolo 33, al comma 2, prevede che, limitatamente all'anno in corso, il termine per la presentazione dei rendiconti suppletivi relativi ai pagamenti di somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio e che possono essere trattenute per effettuare esclusivamente pagamenti di spese riferibili all'esercizio scaduto, è prorogato fino al termine dello stato di emergenza.

Infine, il comma 3 prevede che anche i rendiconti relativi ai pagamenti effettuati a valere sulle gestioni dei programmi comunitari sono sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile con metodo a campionatura.

7. Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata (art. 38, comma 5)

Con la disposizione in esame - confermata senza modifiche in sede di conversione - si consente alle Regioni di impegnare il 20% dei fondi ripartiti ai sensi dell'art. 1, comma 449, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019), per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri per valutare a distanza la saturazione di ossigeno e la frequenza cardiaca nei pazienti.